



Notizie e approfondimenti su previdenza e assistenza  
a cura della FNP-CISL di Milano

Numero 1

Ottobre 2010

*Salvatore Martorelli*

***La manovra finanziaria 2010:  
le novità in materia di  
previdenza introdotte dalla  
Legge 122/2010***

## Sommario

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA'	3
I requisiti per andare in pensione fino al 2014	3
I requisiti per andare in pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego	4
I requisiti per la pensione di pensione di vecchiaia e di anzianità dal 2015	4
LE "FINESTRE"	5
Cosa sono le " finestre"	5
Le decorrenze delle pensioni	5
A chi non si applicano le nuove regole	5
Pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti	5
Pensione di vecchiaia dei lavoratori pubblici	6
Pensione di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche	6
Pensione di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori del comparto scuola	7
Pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)	7
Pensione di vecchiaia degli iscritti alla Gestione Separata	7
Pensione di vecchiaia dei Lavoratori che optano per il sistema contributivo	8
Pensioni di vecchiaia in regime di totalizzazione	8
Pensione di anzianità dei Lavoratori dipendenti privati e pubblici	9
Pensione di anzianità dei Lavoratori autonomi	10
Pensione di anzianità in regime di totalizzazione	11
Pensione di anzianità delle lavoratrici che optano per il sistema contributivo	12
Pensioni supplementari di vecchiaia	12
Eccezioni	12
Autorizzati ai versamenti volontari	13
Pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contributi	13
RICONGIUNZIONI	13
Costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps	14
Nuovi criteri per il calcolo degli oneri della ricongiunzione	14

A distanza di due anni e mezzo dall'ultimo intervento organico in materia previdenziale che è stato introdotto dal legislatore a dicembre del 2007 con la legge 247/2007, ci sono, ora, nuove regole in materia di pensioni di anzianità e di vecchiaia.

Le novità, contenute nel decreto legge n.78/2010, sono state convertite nella legge n. 122/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010.

L'intervento più significativo della manovra correttiva di finanza pubblica, in materia di previdenza obbligatoria, riguarda il meccanismo delle cosiddette **"finestre"** ovvero quelle date prefissate dalle quali, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia o di anzianità, il trattamento pensionistico può essere erogato.

Ad esso si affiancano altre importanti novità che riguardano:

- l'età del pensionamento per vecchiaia delle dipendenti pubbliche;
- l'adeguamento delle età anagrafiche per la pensione di vecchiaia e di anzianità alla durata della vita media;
- alcune modifiche al criterio con il quale si quantificano gli oneri che si sostengono per ricongiungere "spezzoni" di contributi versati in Enti previdenziali diversi.

Ma andiamo con ordine e vediamo in concreto cosa accadrà alle nostre pensioni.

## **I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA'**

### **I requisiti per andare in pensione fino al 2014**

Sgombriamo innanzitutto il campo da possibili equivoci o timori ! La manovra non apportato, fino al 2014, alcuna modifica ai requisiti richiesti per andare in pensione.

Per la pensione di vecchiaia continueranno ad essere necessari 20 anni (in alcuni casi addirittura ancora 15) di versamenti contributivi ed il compimento dell'età anagrafica dei 65 e 60 anni di età, rispettivamente per uomini e donne.

Per la pensione di anzianità occorrerà, invece, maturare i 40 anni di contributi o, in alternativa, raggiungere la cosiddetta "quota" che è data dalla somma dell'età anagrafica e degli anni di contributi, secondo le disposizioni previste dalla legge 247/2007.

In questo modo fino al 31 dicembre del 2010 sarà necessario, per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente, raggiungere "quota 95" che dovrà essere ottenuta con un minimo di età anagrafica di 59 anni. In pratica si potrà andare in pensione, alternativamente, con 36 anni di contributi e 59 anni di età oppure con 35 anni di versamenti e 60 anni di età. Per gli autonomi, invece, la soglia da raggiungere, sommando età e contributi e 96, con un'età anagrafica minima di 60 anni.

Da gennaio 2011 a dicembre 2012 la "quota" per i dipendenti sale a 96 con un minimo di età anagrafica di 60 anni; così, in questo biennio, si andrà in pensione con 35 anni di contributi e 61 di età o con 36 anni di versamenti e 60 di età. Artigiani, commercianti e coltivatori diretti, invece, potranno andare in pensione di anzianità, in questo biennio, solo se raggiungeranno quota 97, in presenza, però, di un requisito anagrafico minimo di 61 anni.

Il percorso delle “quote” terminerà il suo iter nel 2013, quando, dal 1° gennaio la soglia da raggiungere sarà pari, per i lavoratori dipendenti, a 97 con un minimo di età anagrafica pari a 61 e a 98, per gli autonomi, con un minimo di 62 anni di età.

### **I requisiti per andare in pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego**

---

Un inasprimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia è previsto, invece, a partire dal 2012, per le dipendenti pubbliche di sesso femminile. Da gennaio del 2012 esse, infatti, potranno andare in pensione di vecchiaia solo al compimento dei 65 anni di età.

Si tratta di una ulteriore penalizzazione richiesta alle lavoratrici di ministeri, asl ed enti locali, rispetto a quella introdotta ad agosto del 2009 che innalzavano progressivamente al ritmo di un anno ogni due, a 65 anni il requisito anagrafico .

La tabella dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia di queste lavoratrici, a partire dal 2009, è riportata di seguito.

Anno di nascita	Requisito anagrafico per la vecchiaia	Anno di maturazione del requisito anagrafico
Donne nate nel 1949	60	2009
Donne nate nel 1950	61	2011
Donne nate nel 1951	65	2016
Donne nate nel 1952	65	2017
Donne nate nel 1953	65	2018
Donne nate nel 1954	65	2019
Donne nate nel 1955	65	2020
Donne nate nel 1956	65	2021
Donne nate nel 1957	65	2022

### **I requisiti per la pensione di pensione di vecchiaia e di anzianità dal 2015**

---

Secondo quanto previsto dal comma 12 e seguenti dell’articolo 12 della nuova legge, dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici dei 65 e 60 anni di età, richiesti rispettivamente per uomini e donne, per la pensione di vecchiaia nonché i requisiti di età e le “quote” per la pensione di anzianità di cui abbiamo fatto sopra cenno saranno aggiornati, ogni tre anni, in relazione all’incremento della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Soltanto in fase di prima applicazione, l’aumento non potrà superare i tre mesi.

Sono interessate a questo adeguamento:

- le pensioni di vecchiaia liquidate nei sistemi retributivo/misto (rispetto ai requisiti di 60 e 65 anni)
- le pensione di vecchiaia liquidate nei sistemi /contributivo (rispetto ai requisiti di 60 e 65 anni)

- le pensioni di anzianità raggiunte con 35 anni di contributi e l'età anagrafica prevista per il raggiungimento della cosiddetta "quota";
- le pensioni di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;
- gli assegni sociali.

Non sono interessate all'innalzamento le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contributi)

## LE "FINESTRE"

### Cosa sono le "finestre"

---

E' un neologismo del nostro sistema previdenziale ed indica quel meccanismo mediante il quale la normativa differisce nel tempo il momento di acquisizione del diritto alla pensione rispetto a quello in cui si sono raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il riconoscimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.

In parole più povere si tratta di date fisse stabilite per legge, a partire dalle quali l'interessato può andare in pensione, avendo già maturato in precedenza i requisiti di età e di contribuzione.

Sono state introdotte nella normativa previdenziale con la legge 335/1995 e riguardavano, fino al 2007, le sole pensioni di anzianità. Dal 2008 il meccanismo delle "finestre" è stato esteso anche alle pensioni di vecchiaia

### Le decorrenze delle pensioni

---

La nuova normativa, contenuta nell'articolo 12, introduce il concetto di "finestra mobile" o "finestra personalizzata".

In luogo di un meccanismo complicato e ricco di eccezioni che fissava la decorrenza della pensione a seconda del trimestre (o del semestre, per le pensioni di anzianità raggiunte con meno di 40 anni di contributi) nel quale si raggiungevano i requisiti, ora il meccanismo è più semplice: si va in pensione esattamente un anno (un anno e mezzo per i lavoratori autonomi) dopo aver tagliato il traguardo dei requisiti.

Ecco, in concreto, quali saranno le nuove regole.

### A chi non si applicano le nuove regole

---

In primo luogo occorre precisare che le disposizioni che cercheremo di illustrare di seguito riguardano coloro che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia dopo il 31 dicembre 2010, a prescindere dalla data in cui si sarebbe aperta la cosiddetta "finestra".

Così, ad esempio il lavoratore dipendente che ha maturerà quota 95 entro il mese di ottobre del 2010, potrà, comunque, andare in pensione di anzianità dal 1° luglio del 2011. Se si dovesse applicare la nuova normativa la sua data di pensionamento sarebbe stata, invece, quella del 1° novembre del 2011.

### Pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti

---

I lavoratori dipendenti ( ovvero coloro che raggiungono il diritto utilizzando solo i contributi accreditati come lavoratori dipendenti) che maturano requisiti contributivi ed età per la pensione

di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) dal 1° gennaio 2011 conseguono il diritto alla prestazione trascorsi dodici mesi dal raggiungimento dei suddetti requisiti di età e di contribuzione.

Così ad esempio, una donna, nata il 2 gennaio del 1951 e che matura i requisiti contributivi entro gennaio 2011, avrà diritto alla pensione di vecchiaia da febbraio 2012.

Rispetto alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2010, lo spostamento della decorrenza è di 7 mesi. Nell'esempio fatto in precedenza, infatti, l'interessata avrebbe conseguito il diritto alla pensione a luglio del 2011, ora, invece, maturerà il diritto a febbraio 2012.

Uomini nati nel mese di	Donne nate nel mese di	Decorrenza precedenti	Decorrenza nuove regole	Differenza
ottobre-45	ottobre-50	01/04/11	id	
novembre-45	novembre-50	01/04/11	id	
dicembre-45	dicembre-50	01/04/11	id	
gennaio-46	gennaio-51	01/07/11	01/02/12	7 mesi
febbraio-46	febbraio-51	01/07/11	01/03/12	8 mesi
marzo-46	marzo-51	01/07/11	01/04/12	9 mesi
aprile-46	aprile-51	01/10/11	01/05/12	7 mesi
maggio-46	maggio-51	01/10/11	01/06/12	8 mesi
giugno-46	giugno-51	01/10/11	01/07/12	9 mesi
luglio-46	luglio-51	01/01/12	01/08/12	7 mesi
agosto-46	agosto-51	01/01/12	01/09/12	8 mesi
settembre-46	settembre-51	01/01/12	01/10/12	9 mesi
ottobre-46	ottobre-51	01/04/12	01/11/12	7 mesi
novembre-46	novembre-51	01/04/12	01/12/12	8 mesi

### **Pensione di vecchiaia dei lavoratori pubblici**

Le regole sono identiche a quelle dei lavoratori dipendenti, di cui abbiamo appena parlato.

### **Pensione di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche**

Le nuove regole in materia di decorrenza del trattamento pensionistico riguardano anche le dipendenti pubbliche, il cui requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è fissato dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, in 61 anni di età e che, come abbiamo dette in precedenza, si eleverà a 65 anni dal 1° gennaio del 2012.

Si tratta di una ulteriore penalizzazione richiesta alle lavoratrici di ministeri, asl ed enti locali. Basti pensare alla differenza introdotta tra una donna nata nel dicembre del 1949 ed una nata a gennaio del 1952.

Nel primo caso la finestra per la pensione di vecchiaia è fissata ad aprile del 2010, all'età di 60 e 4 mesi. nel secondo, invece, la data del pensionamento è fissata a febbraio del 2012, all'età di 66 anni ed un mese.

C'è, inoltre, da dire che il provvedimento cancella quasi del tutto – come vedremo più avanti – anche la possibilità di fra transitare la contribuzione di queste lavoratrici dall'INPDAP (è l'ente di previdenza dei dipendenti pubblici) all' INPS per andare così in pensione con il minore requisito anagrafico previsto per le lavoratrici del settore privato.

### **Pensione di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori del comparto scuola**

Nessuna variazione è intervenuta in materia di “finestre” per il personale della scuola e dell'Università.

Per detto personale è rimasta in vigore una sola finestra,rispettivamente fissata a settembre e a novembre, secondo le disposizioni contenute nell'. 59, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.Per il personale femminile del comparto scuola ed università valgono, comunque, i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti a partire dal 2012.

### **Pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)**

I lavoratori autonomi ( artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che maturano requisiti contributivi ed età per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) dal 1° gennaio 2011 conseguono il diritto alla prestazione trascorsi diciotto mesi dal raggiungimento dei suddetti requisiti di età e di contribuzione.

Così ad esempio, un uomo, nato il 2 gennaio del 1946,e che matura i requisiti contributivi entro gennaio 2011, avrà diritto alla pensione di vecchiaia da luglio 2012.

Rispetto alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2010, lo spostamento della decorrenza è di 9 mesi. Nell'esempio fatto in precedenza, infatti, l'interessato avrebbe conseguito il diritto alla pensione a ottobre del 2011, ora, invece, maturerà il diritto a luglio 2012.

Uomini nati nel mese di	Donne nate nel mese di	Decorrenza precedente	Decorrenza nuove regole	Differenza
ottobre-45	ottobre-50	01/07/11	id	
novembre-45	novembre-50	01/07/11	id	
dicembre-45	dicembre-50	01/07/11	id	
gennaio-46	gennaio-51	01/10/11	01/07/12	9 mesi
febbraio-46	febbraio-51	01/10/11	01/08/12	10 mesi
marzo-46	marzo-51	01/10/11	01/09/12	11 mesi
aprile-46	aprile-51	01/01/12	01/10/12	9 mesi
maggio-46	maggio-51	01/01/12	01/11/12	10 mesi
giugno-46	giugno-51	01/01/12	01/12/12	11 mesi
luglio-46	luglio-51	01/04/12	01/01/13	9 mesi
agosto-46	agosto-51	01/04/12	01/02/13	10 mesi
settembre-46	settembre-51	01/04/12	01/03/13	11 mesi
ottobre-46	ottobre-51	01/07/12	01/04/13	9 mesi
novembre-46	novembre-51	01/07/12	01/05/13	10 mesi
dicembre-46	dicembre-51	01/07/12	01/06/13	11 mesi

### **Pensione di vecchiaia degli iscritti alla Gestione Separata**

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata che maturano requisiti contributivi ed età per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) dal 1° gennaio 2011 conseguono il diritto alla prestazione trascorsi diciotto mesi dal raggiungimento dei suddetti requisiti di età e di contribuzione.

Rispetto alla normativa precedente è, altresì, eliminata il differente regime delle “finestre” che esisteva in favore degli iscritti alla Gestione Separata che non fossero né pensionati né iscritti ad altra forma assicurativa. Nei loro confronti, infatti, la normativa applicabile era quella dei lavoratori dipendenti e, quindi, la “finestra” si apriva a partire dal secondo trimestre dalla data di raggiungimento dei requisiti.

Uomini nati nel mese di	Donne nate nel mese di	Decorrenza precedente	Decorrenza nuove regole	Differenza
ottobre-45	ottobre-50	01/07/11	id	
novembre-45	novembre-50	01/07/11	id	
dicembre-45	dicembre-50	01/07/11	id	
gennaio-46	gennaio-51	01/10/11	01/07/12	9 mesi
febbraio-46	febbraio-51	01/10/11	01/08/12	10 mesi
marzo-46	marzo-51	01/10/11	01/09/12	11 mesi
aprile-46	aprile-51	01/01/12	01/10/12	9 mesi
maggio-46	maggio-51	01/01/12	01/11/12	10 mesi
giugno-46	giugno-51	01/01/12	01/12/12	11 mesi
luglio-46	luglio-51	01/04/12	01/01/13	9 mesi
agosto-46	agosto-51	01/04/12	01/02/13	10 mesi
settembre-46	settembre-51	01/04/12	01/03/13	11 mesi
ottobre-46	ottobre-51	01/07/12	01/04/13	9 mesi
novembre-46	novembre-51	01/07/12	01/05/13	10 mesi
dicembre-46	dicembre-51	01/07/12	01/06/13	11 mesi

### **Pensione di vecchiaia dei Lavoratori che optano per il sistema contributivo**

Valgono, per questa tipologia di prestazione, le stesse regole valide per la pensione contributiva “pura” con la sola avvertenza che la decorrenza non può in alcun caso essere anteriore a quella in cui è stata formalizzata la volontà di optare.

### **Pensioni di vecchiaia in regime di totalizzazione**

In premessa è opportuno ricordare che la totalizzazione, prevista dal decreto legislativo n.42/2006, è finalizzata a consentire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona:

- raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
- anzianità contributiva complessiva di **almeno 20 anni** (1040 contributi settimanali);



sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Per coloro che chiedono la pensione in regime di totalizzazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n.42/2006, l'accesso alla pensione di vecchiaia – per il quale era richiesto il requisito contributivo dei 20 anni di contributi ed un'età anagrafica, senza distinzione di sesso, di 65 anni, la decorrenza della pensione era svincolata dal regime delle “finestre di accesso” ed il trattamento si conseguiva, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Dal 1° gennaio 2011, invece, i trattamenti di vecchiaia in totalizzazione, con requisiti maturati dal 1° gennaio 2011 in poi, decorrono dal 18° mese successivo al raggiungimento dei suddetti requisiti e, comunque, da data non anteriore alla presentazione della domanda. In pratica chi sceglie la totalizzazione va in pensione di vecchiaia a 66 anni e sei mesi.

Uomini e donne nati nel mese di	Decorrenza precedente	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-45	01/11/10	id	
nov-45	01/12/10	id	
dic-45	01/01/11	id	
gen-46	01/02/11	01/07/12	18 mesi
feb-46	01/03/11	01/08/12	18 mesi
mar-46	01/04/11	01/09/12	18 mesi
apr-46	01/05/11	01/10/12	18 mesi
mag-46	01/06/11	01/11/12	18 mesi
giu-46	01/07/11	01/12/12	18 mesi
lug-46	01/08/11	01/01/13	18 mesi
ago-46	01/09/11	01/02/13	18 mesi
set-46	01/10/11	01/03/13	18 mesi
ott-46	01/11/11	01/04/13	18 mesi
nov-46	01/12/11	01/05/13	18 mesi
dic-46	01/01/12	01/06/13	18 mesi

### **Pensione di anzianità dei Lavoratori dipendenti privati e pubblici**

I lavoratori dipendenti privati ( ovvero coloro che raggiungono il diritto utilizzando solo i contributi accreditati come lavoratori dipendenti) ed i lavoratori pubblici che maturano il diritto ai trattamenti di anzianità, maturando, in alternativa, o i 40 anni di contributi o la “quota” (data dalla somma di contributi ed età) prevista dalla Legge 247/2007 conseguono il diritto alla prestazione trascorsi dodici mesi dal raggiungimento dei suddetti requisiti. Così ad esempio, un uomo che matura “quota 96” a gennaio 2011 , avrà diritto alla pensione di anzianità da febbraio 2012, con un solo mese di ritardo rispetto alla vecchia normativa. Continuando negli esempi, invece, chi matura quota 96 a giugno 2011, andrà in pensione a luglio 2012 invece che a gennaio 2012.

Quota 96 raggiunta nel mese di	Decorrenza precedenti	Decorrenze nuove	Differenza
gen-11	01/01/2012	01/02/2012	1 mese
feb-11	01/01/2012	01/03/2012	2 mesi
mar-11	01/01/2012	01/04/2012	3 mesi
apr-11	01/01/2012	01/05/2012	4 mesi
mag-11	01/01/2012	01/06/2012	5 mesi
giu-11	01/01/2012	01/07/2012	6 mesi
lug-11	01/07/2012	01/08/2012	1 mese
ago-11	01/07/2012	01/09/2012	2 mesi
set-11	01/07/2012	01/10/2012	3 mesi
ott-11	01/07/2012	01/11/2012	4 mesi
nov-11	01/07/2012	01/12/2012	5 mesi
dic-11	01/07/2012	01/01/2013	6 mesi

Assai più penalizzante è, invece, il nuovo meccanismo raggiunge il diritto all'anzianità con 40 anni di contributi.

Le quattro "finestre di accesso" previste in precedenza sono sostituite dall'unica decorrenza che scatta dodici mesi dopo la maturazione del requisito.

Così ad esempio chi avrebbe maturato i 40 anni di contributi a marzo del 2012 con più di 57 anni sarebbe andato in pensione di anzianità da luglio 2012. Ora, invece, la sua pensione scatterà da aprile 2013.

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza precedenti	Decorrenze nuove	Differenza
gen-11	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-11	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-11	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-11	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-11	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-11	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-11	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-11	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-11	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-11	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-11	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-11	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

### **Pensione di anzianità dei Lavoratori autonomi**

I lavoratori autonomi che maturano il diritto ai trattamenti di anzianità, maturando, in alternativa, o i 40 anni di contributi o la "quota" (data dalla somma di contributi ed età) prevista dalla Legge 247/2007 conseguono il diritto alla prestazione trascorsi diciotto mesi dal raggiungimento dei suddetti requisiti.

Così ad esempio, un commerciante che matura “quota 97” a gennaio 2011 , avrà diritto alla pensione di anzianità da luglio 2012, con un solo mese di ritardo rispetto alla vecchia normativa.

Continuando negli esempi, invece, chi matura quota 97 a giugno 2011, andrà in pensione a gennaio 2013 invece che a luglio 2012.

Quota 97 raggiunta nel mese di	Decorrenza precedenti	Decorrenza nuove re-gole	Differenza
gen-11	01/07/2012	01/08/2012	1 mese
feb-11	01/07/2012	01/09/2012	2 mesi
mar-11	01/07/2012	01/10/2012	3 mesi
apr-11	01/07/2012	01/11/2012	4 mesi
mag-11	01/07/2012	01/12/2012	5 mesi
giu-11	01/07/2012	01/01/2013	6 mesi
lug-11	01/01/2013	01/02/2013	1 mese
ago-11	01/01/2013	01/03/2013	2 mesi
set-11	01/01/2013	01/04/2013	3 mesi
ott-11	01/01/2013	01/05/2013	4 mesi
nov-11	01/01/2013	01/06/2013	5 mesi
dic-11	01/01/2013	01/07/2013	6 mesi

Anche per i lavoratori autonomi, è assai più rigido il nuovo meccanismo per chi raggiunge il diritto all’anzianità con 40 anni di contributi.

Le quattro “finestre di accesso” previste in precedenza sono sostituite, anche in questa ipotesi, dall’unica decorrenza che scatta diciotto mesi dopo la maturazione del requisito.

Così ad esempio chi avrebbe maturato i 40 anni di contributi a marzo del 2012 sarebbe andato in pensione di anzianità da ottobre 2012. Ora, invece, la sua pensione scatterà da ottobre 2013, con ben 12 mesi di ritardo rispetto alle vecchie norme.

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza precedenti	Decorrenze nuove	Differenza
gen-11	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-11	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-11	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-11	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-11	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-11	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-11	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-11	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-11	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-11	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-11	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-11	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

## Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

In premessa è opportuno ricordare che la totalizzazione, prevista dal decreto legislativo n.42/2006, è finalizzata a consentire l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, invece, si perfeziona:

con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;

se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Per coloro che chiedono la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n.42/2006, l'accesso alla pensione di anzianità – per il quale è richiesto il solo requisito contributivo dei 40 anni di contributi, la decorrenza della pensione era svincolata dal regime delle "finestre di accesso" ed il trattamento si conseguiva, una volta raggiunto il requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Dal 1° gennaio 2011, invece, i trattamenti di vecchiaia in totalizzazione, con requisiti maturati dal 1° gennaio 2011 in poi, decorrono dal 18° mese successivo al raggiungimento dei suddetti requisiti e, comunque, da data non anteriore alla presentazione della domanda.

### **Pensione di anzianità delle lavoratrici, con 35 anni di contributi e 57 (58 per le autonome) anni di età che optano per il sistema contributivo**

---

La normativa in materia di decorrenza della pensione è rimasta immutata. Secondo l'INPS, la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge 122/2010 non è applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. Ciò in quanto, per espressa disposizione della suddetta legge, le nuove regole si applicano ai soggetti che maturano il diritto ai trattamenti di anzianità indicati. Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004.

### **Pensioni supplementari di vecchiaia**

---

Il testo del decreto non fa alcun riferimento al regime delle "finestre" per le pensioni supplementari. E', però, da ritenere che il nuovo meccanismo delle decorrenze debba essere applicato anche alle pensioni supplementari di vecchiaia, avuto riguardo alla precedente interpretazione dell'INPS contenuta nella circolare n. 60/2008 allorquando, dal 2008, furono introdotte per la prima volta le "finestre" in materia di pensioni di vecchiaia.

### **Eccezioni**

---

La nuova normativa prevede alcune eccezioni al sistema delle decorrenze che abbiamo appena indicato.

Esse riguardano:

a) i lavoratori dipendenti che, al 30 giugno 2010, avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;

c) nei limiti del numero di 10.000 beneficiari, anche se maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011:

1. ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
2. ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
3. ai lavoratori che, all'entrata in vigore della nuova legge, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, dipendenti monopoli, ecc.).

### **Autorizzati ai versamenti volontari**

---

La legge 122 non fa alcun riferimento a deroghe in materia di "finestre di accesso" ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari. Le deroghe alla nuova disciplina sono tassativamente elencate e sono quelle indicate al paragrafo precedente.

Pertanto, che, mentre rimane ferma la disciplina derogatoria contenuta nella Legge 247/2007 in materia di requisiti per il diritto alla pensione di anzianità ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, a detti soggetti si applicano le nuove disposizioni in materia di decorrenza.

Come si ricorderà la deroga consente il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 di età (58 per i lavoratori autonomi).

### **Pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contributi**

---

In assenza di alcuna deroga, è da ritenere che, a decorrere dal 2011, la nuova normativa in materia di decorrenza della pensione di anzianità si applichi anche a coloro che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi.

Così ad esempio, un lavoratore ultra57enne che raggiunge i 40 anni di contributi a marzo del 2011, andrà in pensione ad aprile del 2012, invece che a luglio del 2011, con un ritardo rispetto alla previgente disciplina di 10 mesi.

## **RICONGIUNZIONI**

La legge 122/2010 introduce sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di trasferimenti di contributi da altri fondi pensionistici all'INPS.

Tali modifiche riguardano sia l'abolizione di alcune norme che consentivano il trasferimento gratuito all'INPS dall'INDAP della contribuzione versata dai dipendenti pubblici presso quest'ultimo Ente sia

l'introduzioni di criteri che rendono più oneroso la ricongiunzione verso l'INPS di contributi versati in Fondi previdenziali diversi.

Ecco, in dettaglio, le novità.

### **Costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps**

---

Secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge, i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto immediato a pensione avevano il diritto ad ottenere la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS per i corrispondenti periodi di iscrizione all'ordinamento di previdenza statale.

Si trattava in pratica di una vera e propria ricongiunzione presso l'INPS, priva di qualsiasi onere a carico del lavoratore.

Per effetto dell'articolo 12, comma 12 undecies, della Legge 122, sono ora, invece, abrogate tutte le norme che prevedevano questa costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per l'attività di servizio prestata dal personale civile e militare dello Stato, delle Autonomie Locali, della Sanità, delle Aziende Autonome dello Stato e dal personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare iscritto nei fondi esclusivi.

Le norme abrogate sono :

- la legge n322/1958, n. 322;
- l'art.40 della Legge. 1646/62;
- l'art. 124 del DPR 1092/73;
- l'art. 21, comma 4, e l'art. 40, comma 3, della Legge. 958/86.

La finalità dell'abrogazione è palese: il legislatore, con la cancellazione di tali norme, ha voluto evitare per il personale femminile del pubblico impiego, a seguito dell'innalzamento, per loro, dell'età per la pensione di vecchiaia, fosse possibile trasferire gratuitamente la posizione assicurativa all'INPS beneficiando, in tal modo, del pensionamento per vecchiaia al compimento dei 60 anni di età.

### **Nuovi criteri per il calcolo degli oneri della ricongiunzione.**

---

L'articolo 1 della Legge 29/1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS, tutti i contributi esistenti presso altre gestioni alternative o gestioni speciali (artigiani –commercianti – coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Secondo la normativa, modificata ora dalla nuova legge, tale ricongiunzione poteva essere gratuita od onerosa.

Era gratuita nel caso in cui fossero ricongiunti verso l'INPS i periodi versati presso gestioni alternative dei lavoratori dipendenti (INPDAD, Fondi Speciali, INPGI, ecc.).

Era, invece, onerosa quando fossero ricongiunti periodi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tale ultimo caso era necessario che il lavoratore possa far valere almeno cinque anni (260 settimane) di contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

Il nuovo provvedimento, mantenendo inalterati i precedenti requisiti richiesti per accedere alla ricongiunzione, prevede, invece, all'articolo 12, comma 12 septies, che dal 1° luglio 2010 tutte le le

ricongiunzioni previste dall'art. 1 della L. 29/79 diventino onerose, cancellando, così la gratuità della ricongiunzione prevista finora i lavoratori dipendenti iscritti a Fondi alternativi all'INPS.

L'onere della ricongiunzione è posto a carico del richiedente ed è determinato in base criteri contenuti nel Decreto Legislativo n. 184/1997 ed utilizzando i coefficienti previsti dalle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente .

Le novità in materia di ricongiunzione riguarderanno anche gli iscritti ai Fondi Speciali dei telefonici e degli elettrici che intendono ricongiungere in tali fondi periodi di contribuzione versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS.

Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (**ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, ))** conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata (**di cui all'articolo 2, comma 26, ))** della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, (**conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ))**

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata (**di cui all'articolo 2, comma 26, ))** della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. (**Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011».** ))

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di



preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età'.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, ( **sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,** ) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ( **ai sensi del comma 3** ) dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'

complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento (**ovvero la presa d'atto**) della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa. (**All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**)

10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, (**della legge 8 agosto**) 1995, n. 335.

12. (**(soppresso).**)

(**12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il**)

conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.

12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:

a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';

b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita' triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da

quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di tale limite di eta'.

12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.

12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto"»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in

deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.  
))